

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1454

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORAZZONI, MEUCCI, MORO PAOLO ENRICO,  
LAMORTE, BERNARDI**

*Presentata il 13 maggio 1977*

Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 324, concernente  
« Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 maggio 1976, n. 324, che ha modificato la precedente 9 gennaio 1956, n. 24, ha innovato sostanzialmente per taluni aeroporti le fonti di entrata.

Infatti la legge del 1956 prevedeva i diritti per l'uso degli aerodromi statali e ne fissava i limiti entro i quali con decreto del Presidente della Repubblica si determinavano le misure per ciascun aeroporto.

L'attribuzione dei diritti aeroportuali veniva riconosciuta alle società o enti gestori in tutto o in parte, a secondo degli impegni finanziari da essi sostenuti nella costruzione o nell'adeguamento delle infrastrutture che lo Stato loro concedeva. Per gli aeroporti di Linate e della Malpensa, ad esempio, con legge 18 aprile 1962, n. 194, lo Stato riconosceva alla SEA il diritto di riscuotere e di far propri tutti i diritti di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, che, tra l'altro, prevede che i diritti di approdo e partenza siano maggiorati del 50 per cento quando l'arrivo o

la partenza dell'aeromobile avviene durante le ore notturne. Tale maggiorazione è stata estesa in via amministrativa anche agli arrivi e alle partenze che, quand'anche effettuate nelle ore diurne previste dalle effemeridi, richiedevano per cattive condizioni atmosferiche l'accensione degli impianti luminosi delimitanti le piste e degli altri impianti speciali (luci asse piste e luci nella zona di toccata).

È a tutti noto come molti aeroporti del nord Italia, specialmente quelli situati nella pianura Padana, per il persistere della nebbia nella stagione invernale anche nelle ore diurne, possano essere raggiunti dagli aeromobili solo con l'accensione di tutti gli impianti luminosi di cui sono dotati con elevato consumo di energia elettrica e forti investimenti per la costruzione degli impianti ad alta potenzialità luminosa.

Ora la legge n. 324 ha sì aumentato, pur se in misura ancora non sufficiente, le vecchie tariffe, ma non consente alle società e agli enti di gestione aeroportuale di

percepire la maggiorazione per gli impianti luminosi quando questi sono usati nelle ore diurne.

E appena il caso qui di ricordare che l'accensione dei predetti impianti avviene non per volontà dell'ente aeroportuale ma o su richiesta del comandante dell'aeromobile o per volontà della torre di controllo dell'aeroporto quando la scarsa visibilità, dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, non consente di effettuare l'atterraggio o il decollo in condizioni di sicurezza. In definitiva mentre gli aeromobili che atterrano nelle ore diurne usando gli impianti e gli aiuti luminosi fruiscono di una prestazione dell'ente gestore dell'aeroporto, questo non ha a sua disposizione uno strumento legislativo per ottenere il pagamento del servizio prestato.

Da calcoli eseguiti da tecnici incaricati dell'AIGASA risulta che per l'ammortamento dell'impianto luminoso, per il ricambio delle lampade che devono essere sostituite ogni 500 ore di funzionamento, per il costo dell'energia elettrica e per la mano d'opera degli addetti all'esercizio continuato degli impianti 24 ore su 24 per tutti i 365 giorni dell'anno, il costo di un'ora di accensione ammonta a non meno di lire 300.000. Poiché per l'atterraggio di un aeromobile l'impianto deve essere acceso per almeno un quarto d'ora, e altrettanto tempo si richiede per il movimento nelle vie di rullaggio, l'eventuale attesa e il decollo di un aeromobile in partenza, si desume

che per ogni movimento la perdita che l'ente gestore subisce è di lire 75.000.

Onde consentire il recupero di tali spese all'ente gestore si impone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Onorevoli colleghi, l'esame approfondito della legge n. 324 ci impone ancora di far rilevare che l'articolo 8 ha stabilito che le misure dei diritti previsti dalla legge medesima debbano essere riviste ogni due anni, tenuto conto anche delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Purtroppo l'andamento di detti costi, nel travagliato periodo che attraversiamo, ha subito sbalzi di notevole entità per cui, considerando anche gli enormi *deficit* che registrano le gestioni aeroportuali, si ritiene opportuno ridurre tale periodo da due a un anno. Con tale riduzione non si vuole stabilire che i diritti previsti dalla legge debbano essere aumentati ogni anno, poiché a salvaguardia di un eventuale loro accrescimento ritmico e a periodi ridotti, il medesimo articolo 8 prevede appunto che la revisione, oltre che tenere conto come dianzi indicato della politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali, deve essere sottoposta al vaglio della commissione prevista dal successivo articolo 9 della legge.

Premesso quanto sopra, si ritiene di sottoporre alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dai seguenti:

« I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo.

Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne o nelle ore diurne quando, per scarsa visibilità, è necessario illuminare le piste, sia per esplicita richiesta del pilota, sia per motivi di sicurezza a giudizio insindacabile dell'autorità responsabile dell'assistenza al volo sull'aeroporto ».

### ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è sostituito dal seguente:

« La misura dei diritti prevista dalla presente legge è soggetta a revisione ogni anno, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo ».